In data 18 giugno 2007, a Roma

tra

Supermercati PAM Spa rappresentata dai Sigg.ri Paolo Zanucco, Alessandro Calvani, Elio Maffei, Vittorio Bartolini, Roberto Giudice e Elena di Matteo con l'assistenza dei sigg. Flavio Fontanin e Antonio Maguolo di Gruppo PAM Spa

e

Le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria:
FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Sig.a Ramona Campari
FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Mario Piovesan
UILTuCS-UIL rappresentata dal Sig.ri Emilio Fargnoli

Presente una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali
Assistite dal coordinamento sindacale aziendale Supermercati PAM s.p.a.

Premesso che:

1. le Parti, come concordato nell'accordo collettivo di secondo livello del 18 maggio 2006, hanno avviato un confronto per la determinazione di un nuovo sistema di compensi variabili
2. nel corso degli incontri che si sono tenuti Supermercati PAM spa ha presentato una proposta modificativa dei precedenti parametri previsti dallo contratto integrativo 18 giugno 2002, scaduto per la parte relativa al sistema del salario variabile
3. su tale proposta le OO.SS. ed il coordinamento RSU/RSA hanno presentato parametri alternativi e/o aggiuntivi da adottarsi a decorrere dall'esercizio 1 gennaio-31 dicembre 2007 , richiedendo invece il mantenimento del precedente sistema per l'esercizio 2006
4. L'Azienda non ha accolto le proposte avanzate dalle OO.SS

Tutto ciò premesso:

1) L'Azienda erogherà il compenso per salario variabile relativo all'esercizio 1 gennaio-31 dicembre 2006 sulla base dei parametri da essa individuati e precisamente: 1) Vendite nette di supermercato rapportate alle ore lavorate soglia minima ed effettive di supermercato; 2) Consolidamento e sviluppo della quota di mercato di supermercato ; 3) Risultato operativo di punto vendita; 4) EBIT aziendale. I relativi valori sono contenuti nella tabella allegata.

2) contestualmente all'erogazione del compenso variabile di cui al punto precedente, che avverrà con il foglio paga di giugno 2007, sarà recuperato l'anticipo del salario variabile erogato a giugno 2006 e si procederà a corrispondere un acconto del premio conseguibile per l'esercizio 2007. L'ammontare di predetto anticipo sarà pari a € 250,00 lordi rapportati ad una prestazione a tempo pieno. L'acconto sarà recuperato a giugno dell'anno 2008, data di corresponsione del premio maturato per l'anno 2007. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il mese di giugno 2008 , sarà recuperato dalle competenze di fine rapporto.

3) Modalità di erogazione: dalla erogazione andranno escluse le unità di vendita che non abbiano operato nel corso di due interi esercizi commerciali posti a confronto. La corresponsione degli importi ad essi collegati, avverrà esclusivamente nei confronti del personale partecipante in forza alla data di corresponsione dell'acconto (giugno 2007).

Al personale assunto in corso d'anno il premio sarà erogato in relazione ai mesi interi di servizio prestati nell'anno medesimo (intendendosi per tali le frazioni di mese di calendario maggiori o uguali a 15 giorni). Si precisa inoltre che per il personale in forza nell'anno di riferimento che abbia evidenziato periodi di assenza in cui non vi sia alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro ai sensi di legge e/o di contratto, il premio verrà erogato in relazione ai mesi di servizio effettivo prestati nel corso dell'anno (intendendosi per tali le frazioni di mese di calendario maggiori o uguali a 15 giorni).
Per il personale apprendista gli importi di cui sopra verranno corrisposti in base al livello di inquadramento in atto a giugno 2007.
Per il personale a tempo parziale gli importi di cui sopra verranno corrisposti in rapporto alla ridotta prestazione contrattualizzata.
Tali importi, da ritenersi al lordo delle trattenute di legge, sono esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 C.C. così come modificato dalla legge 297/82; non rientrano inoltre nel computo della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 CCNL di categoria 2 luglio 2004; sono infine esclusi da ogni ricalcolo retributivo e non concorrono agli effetti di alcun istituto contrattuale.

4) Le OO.SS prendono atto di quanto sopra. Al fine di definire e concordare i parametri per il nuovo sistema di compensi variabili le Parti attiveranno un apposito confronto. a decorrere dal mese di luglio 2007, sulla base delle proposte avanzate dall'azienda nel luglio 2006 e dalle OO.SS nel novembre dello stesso anno.

5) Le Parti convengono e concordano che gli importi di cui ai punti precedenti, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, per il loro carattere di variabilità ed indeterminabilità, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2 D.L. 67 del 27/03/97 e successive disposizioni di legge e come tali godranno dei benefici contributivi previsti.

L.C.S.

Supermercati PAM s.p.a.……

Filcams-CGIL……

Fisascat-CISL……

Uiltucs-UIL ……